

ADEMPIMENTI ELEZIONI RSU 2022

Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

31 gennaio 2022 lunedì	Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
1 febbraio 2022 martedì	<ul style="list-style-type: none"> - messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate
10 febbraio 2022 giovedì	primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
16 febbraio 2022 mercoledì	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
25 febbraio 2022 venerdì	termine per la presentazione delle liste elettorali
24 marzo 2022 giovedì	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
5-6-7 aprile 2022 mart-merc-gio	Votazioni
8 aprile 2022 venerdì	Scrutinio
8 -14 aprile 2022 da ven a gio	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
19-27 aprile 2022 da mart a merc	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

Persone occorrenti:

- 1 presentatore della lista
- 1 scrutatore
- 1 componente commissione elettorale
- 1 candidato è indispensabile (sarebbe preferibile un ATA e un Docente quindi almeno due candidati).

Per presentare la lista occorre far compilare e firmare il - Mod A - Presentazione Lista e autentica firma presentatore (*fronte*) candidati e sottoscrittori (*retro*):

Sottoscrivono la lista i lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo.

Fino a 2000 dipendenti è prevista la sottoscrizione del 2% del totale dei dipendenti, pertanto occorre:

- 1 firma fino a 50 unità,
- 2 firme fino a 100 unità,

- 3 firme fino a 150 unità,
- 4 firme per la sottoscrizione fino a 200 unità di personale,
- 5 firme da 201 a 250 unità di personale,
- 6 firme da 251 a 300 unità di personale,

(sarebbe auspicabile, il più possibile, un numero maggiore perché più firme ci sono e più credito ha la lista).

Il presentatore della lista

- Presenta la lista consegnandola alla commissione elettorale (se presente) oppure in segreteria assumendo il protocollo **dal 01 febbraio 2022 e fino al 25 febbraio 2022**, termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali, apponendo la firma nel Mod. A pag. 1 (fronte) "Presentazione della lista...";
- Autentica le firme del Mod. A pag. 2 (retro) dei candidati e dei sottoscrittori di lista;
- Appone la sua firma nel Mod. A pag. 1 (fronte) "Autenticazione della firma...", facendosela autenticare dal capo d'istituto o da un suo delegato;
- Designa lo scrutatore apponendo la sua firma nel Mod. B pag. 4 (retro), nella parte "Designazione scrutatore...".

Il segretario provinciale

- Delega il presentatore di lista nel modulo Mod. B pag. 3 (fronte) nella parte "Conferimento incarico di rappresentanza e delega a presentare...";
- Designa il componente di commissione elettorale nel modulo Mod. B pag. 4 (retro) nella parte "Designazione per nomina componente della Commissione Elettorale....".

Il candidato

- Appone la firma per accettazione di candidatura nel modulo Mod. A pag 2 (retro), per esteso accanto al proprio nominativo di candidato e dichiara di rinunciare ad essere candidato o sottoscrittore di altra lista;
- Deve consegnare copia del documento di riconoscimento.

Il componente della commissione elettorale

- **Si insedia con gli altri membri il 10 febbraio 2022 (il termine per la costituzione formale della Commissione elettorale è il 16 febbraio 2022)**
- Procede in qualità di componente di commissione alle seguenti operazioni:
 1. elezione del presidente; acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
 2. ricevimento delle liste elettorali;
 3. verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
 4. esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
 5. definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
 6. definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Decide, inoltre, dove vota il personale distaccato e il personale in missione;
 7. distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 8. predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
 9. nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
 10. organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
 11. raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
 12. compilazione dei verbali;
 13. comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
 14. esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
 15. trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.

Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della Commissione Elettorale.

Nel compilare il verbale finale, la Commissione Elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Lo scrutatore e il presidente di seggio

- **Partecipano alle operazioni di seggio per le votazioni nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022.**

In relazione a quanto previsto dall'ACNQ vigente:

1. È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata entro due giorni lavorativi precedenti l'inizio delle votazioni.
3. Laddove le designazioni pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due.
4. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.

In relazione a quanto previsto dall'ACNQ vigente:

Il seggio è composto dagli scrutatori e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

ALCUNI FOCUS

Elettorato attivo

Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione.

Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato attivo nella sede di titolarità o, se a tempo determinato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore o, se con orario della stessa entità, in quella che gestisce il contratto.

Il diritto di voto si esercita in un'unica sede. E' sempre compito delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.

Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l'orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell'Istituzione scolastica ove presta l'attività in modo prevalente, che deve inserirne il nominativo nell'elenco generale alfabetico degli elettori

Elettorato passivo

Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste secondo la Procedura per la presentazione delle liste, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.

Fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione oltre ai dipendenti di cui sopra, sono altresì eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità.

I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un'altra sede o struttura periferica) esercitano l'elettorato passivo:

- a) presso l'amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui sopra. Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
- b) presso l'amministrazione/ sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui alla lettera a).

Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.

Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'amministrazione/sede di appartenenza.

Non sono, in ogni caso, candidabili:

- a) i presentatori di lista;
- b) i membri della Commissione elettorale;
- c) i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale
- d) i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea da altre pubbliche Amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'Amministrazione di provenienza.

È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione Elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

Incompatibilità

La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della Commissione elettorale.

Non è necessario che il candidato sia iscritto o debba iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

Procedura per la presentazione delle liste

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

Il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'amministrazione/sede RSU.

Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo presentatore che può essere un dirigente sindacale (aziendale, territoriale, nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata ovvero un dipendente delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve essere allegata alla lista.

Il presentatore di lista, qualora sia un dipendente dell'Amministrazione sede di elezione della RSU, può anche essere tra i firmatari della stessa.

Le liste devono essere presentate all'ufficio dell'amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale se questa è già stata costituita.

La firma del presentatore della lista apposta deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge.

Il presentatore della lista garantisce sull'autenticità delle firme apposte sulla stessa dai lavoratori.

Le liste possono anche essere inviate per posta/PEC. In tal caso la lista deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione Elettorale o della Amministrazione.

In caso di invio della lista tramite PEC, la firma del sottoscrittore può essere apposta in modalità digitale, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l'autenticità.

La Commissione Elettorale comunica, attraverso affissione all'albo dell'Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull'intranet aziendale, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l'Amministrazione sia chiusa nella giornata del 25 febbraio 2022 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione Elettorale non possa operare (es. festività locale, altre circostanze eccezionali che comportino la chiusura degli uffici), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.